

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1796

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MASSARI, LONGO PIETRO, NICOLAZZI, VIZZINI*Presentata il 16 giugno 1980*

Ordinamento della ricerca scientifica e tecnologica

ONOREVOLI COLLEGHI! — La ricerca scientifica e tecnologica è, per unanime riconoscimento, fattore essenziale e, al tempo stesso, espressione dello sviluppo economico e sociale, oltre che culturale. Lo è in particolare per un Paese come il nostro, pressoché privo di materie prime e scarso di fonti energetiche, che può conseguire sviluppo industriale e maggior occupazione soltanto con attività manifatturiere e di trasformazione, nelle quali la competizione di mercato internazionale, di qualità e di prezzi, diviene sempre più aspra fra i Paesi industrializzati e sempre più estesa per il crescente afflusso di produzioni dai Paesi emergenti. La competizione internazionale produttiva si è, quindi, estesa alla ricerca, con iniziative di ordine politico volte ad assicurare a queste condizioni ottimali di sviluppo, efficienza, vitalità e fertilità, oltre che per la più larga e rapida utilizzazione dei risultati nella innovazione industriale.

Questa competizione espone il nostro apparato produttivo al crescente rischio (finora contenuto a prezzo di inflazione) di risultar perdente sia nei prodotti di alta ed avanzata tecnologia, sia nei prodotti di massa. Nelle produzioni di alta ed avanzata tecnologia (per esempio, componenti e sistemi elettronici), di fronte ai Paesi nei quali una accorta politica della ricerca assicura a questa condizioni e risorse che la rendono sempre più vigorosa e fertile soprattutto nelle fasi di industrializzazione e commercializzazione, dalle quali dipende la competitività sui mercati internazionali e sullo stesso mercato interno, aperto come è alla concorrenza estera. Nelle produzioni di massa, a tecnologia cosiddetta matura, di fronte ai Paesi emergenti avviati a industrializzarsi, i quali, usufruendo di tecnologie d'acquisto ed avendo costi di lavoro molto bassi (talora anche disponibilità di materie prime e di fonti energetiche), sono in grado di

offrire prodotti correnti di buona qualità a prezzi insostenibili per il nostro apparato produttivo. Le condizioni di inferiorità sono aggravate dal fatto che le industrie degli altri paesi per un complesso di circostanze che non sussistono in Italia, hanno spazi di mercato più ampi, con la conseguente possibilità di ripartire le spese di ricerca sostenute in proprio su maggiori produzioni, quindi di praticare senza perdita prezzi relativamente più bassi.

Si può correttamente affermare e facilmente dimostrare che nel nostro Paese non mancano le risorse intellettuali per la ricerca, né la capacità di utilizzarne i risultati nell'innovazione industriale. Peraltro, non si può disconoscere che — pur limitando i confronti ai paesi europei industrializzati — la ricerca italiana, in particolare quella volta alla innovazione industriale, è costretta ad operare in condizioni di generale, spesso grave, inferiorità. Lo ammette l'indagine conoscitiva del Senato di qualche anno fa sulla situazione della ricerca scientifica e tecnologica in Italia (Senato della Repubblica, VI Legislatura, Servizio delle Commissioni parlamentari, Roma 1976) e lo dimostra, con abbondanza di dati, la significativa inchiesta dell'OCSE (riassunta nel documento DSTI/SPR/75.58) sulle « politiche di stimolo all'innovazione industriale », volta ad accertare ciò che i pubblici poteri fanno nei paesi aderenti all'OCSE al fine di promuovere e sostenere la cosiddetta « ricerca di sviluppo », vale a dire quella diretta all'industrializzazione dei risultati conseguiti con gli altri tipi o nelle altre fasi della ricerca. Da notare che la cosiddetta « ricerca di sviluppo » o di industrializzazione ha importanza decisiva per il valore economico e sociale della ricerca « applicata » o « finalizzata », perché ne verifica, misura e realizza il valore finale: se infatti, quelle ricerche non si concretassero in prodotti (componenti, sistemi, macchine, strumenti, processi) che trovano mercato, esse, anche in presenza di successo scientifico-tecnico, risulterebbero prive di valore economico e i loro costi dovrebbero esser registrati in perdita.

Approfondendo l'esame della situazione della ricerca in Italia al fine di capire perché è costretta ad operare in condizioni di inferiorità rispetto a quella degli altri Paesi industrializzati, si può agevolmente e ineccepibilmente constatare che il divario deriva dalla diversa consistenza e dai diversi criteri della politica della ricerca. Secondo le variazioni più critiche, nel nostro Paese mancherebbe una vera e propria politica della ricerca, in quanto tale non può considerarsi il groviglio di provvedimenti, norme, enti e organi pubblici che se ne occupano e che, nel migliore dei casi, operano con una lentezza che ne riduce l'efficacia. Di fatto, l'azione politica si muove generalmente su indirizzi e con modalità non coerenti, spesso opposte, a quelle utilmente sperimentate e operative negli altri Paesi. Il confronto viene abitualmente centrato sulla entità dei mezzi finanziari complessivi, rapportati al reddito nazionale, che il nostro e gli altri Paesi destinano alla ricerca. Questo aspetto è certamente importante, ma il confronto può essere, e generalmente è, deviante, non fosse altro per il fatto che il rendimento dei mezzi finanziari dipende in larghissima misura dai criteri d'impiego, cioè proprio dalla « politica della ricerca ». Secondo autorevoli studiosi, specifici e comparabili settori di ricerca dimostrano che, a parità di spesa pubblica, i risultati utili sarebbero stati ingenti in altri Paesi e irrilevanti in Italia. In ogni caso è evidente che non potremmo mai metterci al passo dei Paesi avanzati muovendoci in senso contrario. Quando, poi, si riconosca il fatto — non ragionevolmente contestabile — che anche nella ricerca c'è una competizione di dimensioni mondiali e di crescente intensità, l'indirizzo ed il contenuto dell'azione politica deve necessariamente adeguarsi, per non risultare perdente, alla « politica della ricerca » dei Paesi più avanzati, almeno nell'ambito europeo.

In tutti i Paesi avanzati la « politica della ricerca » viene intesa come l'azione dei pubblici poteri diretta ad assicurare a tutte le attività della ricerca — fondamentale, applicata, finalizzata, di svilup-

po industriale — possibilità di disporre delle risorse necessarie e delle condizioni più efficaci per favorirne la crescita, l'efficienza la fertilità, nonché l'utilizzo economico-sociale dei risultati: così viene intesa nei Paesi della CEE e della OCSE; così viene intesa nel Giappone, dove concorre in larga misura alla vitalità economica e, quindi alla soluzione di problemi, analoghi ai nostri, derivanti dall'abbondanza di manodopera e dalla scarsità di materie prime. In questo senso, secondo i proponenti, è necessario orientare anche la politica della ricerca italiana.

Qui sembra opportuno sottolineare che vi è molta confusione di idee sul contenuto della « politica della ricerca »; in particolare che essa non può consistere, come spesso si afferma, nel « coordinamento delle attività di ricerca ». Le « attività di ricerca » sono la ricerca stessa, cosicché possono esser condotte solo da chi sa fare quelle specifiche ricerche (da pochi specialisti quando la ricerca sia avanzata) non, certo, « coordinate » da apparati politico-burocratici. D'altra parte, un coordinamento così inteso risulta impossibile se si considerano le caratteristiche peculiari dei due grandi tipi di ricerca: l'una volta ad arricchire il pensiero e ad accrescere la conoscenza della natura, dei suoi fenomeni e leggi, motivata dal desiderio di « saperne di più »; l'altra, che si propone di conseguire innovazioni di valore economico-sociale. Nella prima il « coordinamento » appare impossibile, perché essa è, per sua natura, libera e spontanea; dall'esterno può e deve avere i mezzi commisurati all'esigenza di sostenerla per il grande valore potenziale che rappresenta come fonte del sapere più ancora che per l'interesse applicativo dei programmi che, in questo tipo di ricerche, è generalmente incognito anche agli addetti ai lavori. Nella ricerca volta all'innovazione, ai problemi di ordine scientifico e tecnologico si sovrappongono vincoli di affidabilità, di costi di produzione e di mercato valutabili soltanto nell'ambito aziendale e con criteri imprenditoriali.

Nei Paesi dove la ricerca risulta ricca di risultati, la « politica della ricerca » non è intesa come « coordinamento » politico-burocratico delle « attività di ricerca »; consiste, invece, nel coordinamento dell'iniziativa e dell'azione politica affinché sia coerente in tutti i suoi aspetti ad obiettivi chiaramente definiti, condotta con mezzi e criteri adeguati ai fini, verificata nei risultati. Alla così intesa esigenza di coordinamento si ispira la proposta di legge, in particolare con l'articolo 2 che conforma a questo scopo il « programma nazionale della ricerca », facendone appunto strumento del coordinamento e con l'articolo 3 che definisce la responsabilità degli organi governativi in materia di ricerca.

Nei paesi esteri industrializzati non vi è uniformità di ordinamento negli organi pubblici incaricati di promuoverla e attuarla: alcuni, per esempio, hanno il ministro per la ricerca, altri no, senza che la « politica della ricerca » ne soffra. Sono, peraltro, comuni alcuni criteri organizzativi e indirizzi operativi volti, tra l'altro, a:

realizzare il coordinamento dell'azione pubblica;

considerare preminente l'obiettivo di elevare e continuamente accrescere la competitività internazionale dell'apparato produttivo mediante la promozione ed il sostegno della ricerca di ogni tipo, in qualsiasi idonea sede svolta;

evitare dilatazioni non indispensabili dell'apparato politico-amministrativo;

semplificare e render rapide le procedure del sostegno pubblico;

riconoscere, con modalità adeguate ai diversi tipi di ricerca (universitaria, degli enti di ricerca pubblica, industriale), incentivi e sostegni di consistenza tale da favorirne efficacemente la vitalità.

Le norme proposte non dispongono stanziamenti per la ricerca né in termini assoluti né percentuali e ciò, in primo luogo, perché — nel presente stato di cose — le esigenze della ricerca devono es-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ser equilibrate con quelle di altri settori di spesa pubblica; in secondo luogo, perché sembra opportuno e corretto che le previsioni di spesa per la ricerca siano fatte, come appunto si prevede, in sede di programmazione e di bilancio.

La presente proposta di legge intende soddisfare obiettivi, fondamentali per il Paese, generalmente posti o condivisi dalle parti politiche e sociali:

creare i presupposti legislativi per una « politica della ricerca » armonizzata, per quanto possibile, a quella che nei Paesi più avanzati, capace di assicurare condizioni di vitalità e produttività economico-sociale alla ricerca scientifica e tecnologica di ogni tipo, dato che tutti concorrono, in modo insostituibile, allo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, nonché al progresso sociale e culturale;

fare della « politica della ricerca » un aspetto essenziale della programmazione economica;

realizzare per quanto possibile tali obiettivi utilizzando « strutture » statali già esistenti, evitando di accrescere senza necessità il già macchinoso apparato amministrativo e ricercando, invece, utili semplificazioni.

I proponenti ritengono importante anche quest'ultimo aspetto perché risulterebbe incoerente proclamare, come si usa, la necessità di snellire e ridurre l'apparato ed il costo della Pubblica amministrazione conformandosi, poi, all'abitudine di cercare la soluzione dei problemi nella creazione di nuovi organi e uffici e di attribuire a questi, o ad altri esistenti, compiti impropri.

In concreto con la presente proposta di legge si intende:

affrontare le cause vere della debolezza della ricerca italiana nei confronti con quella di altri paesi (individuabile nelle condizioni di inferiorità operativa e non attribuibili a inferiorità della nostra scienza e tecnologia);

contenere le norme all'essenziale, anche per lasciar spazio alle disposizioni regolamentari più facilmente aggiornabili;

attuare le riforme con gradualità, sia per non cumulare innovazioni che, come è avvenuto in altri casi di riforma globale, potrebbero aver effetti paralizzanti, sia per poterne verificare gli effetti; per questo motivo appare utile prevedere separati provvedimenti per il riordinamento del CNER e per lo stato giuridico ed economico dei ricercatori dipendenti da enti pubblici.

Per una corretta ed efficace politica della ricerca è evidentemente necessario, anzitutto, verificare la funzione dello Stato nella ricerca scientifica e tecnologica. Lo precisa l'articolo 1 del progetto di legge dando, appunto, un chiaro contenuto alla « politica della ricerca » in armonia con gli indirizzi dei Paesi più avanzati. L'esigenza di armonizzazione sembra fuori discussione per le ragioni già esposte. La distinzione fra la ricerca volta ad arricchire il pensiero e ad accrescere la conoscenza della natura, rispetto a quella degli enti ed istituti pubblici con compiti precisati dalle norme istitutive e a quella di preminente carattere industriale — cioè diretta a conseguire innovazioni nelle tecnologie, processi, sistemi, strumentazione e prodotti — appare anch'essa indispensabile. Alla prima, che ha sede primaria nell'università, lo Stato può e deve soltanto assicurare i mezzi; alla seconda lo Stato deve assegnare mezzi adeguati ai compiti istituzionali, compiti che lo Stato stesso può anche modificare e precisare; alla ricerca di carattere industriale — in quanto fattore insostituibile delle competitività dell'economia nazionale — lo Stato deve assicurare gli incentivi e sostegni necessari alla sua vitalità, in misura e con criteri per quanto possibile allineati a quelli che trova nei Paesi più avanzati.

Alla ricerca universitaria la legge 21 febbraio 1980, n. 28, ha assicurato mezzi finanziari quantitativamente importanti, tra l'altro, liberando il CNR del compito di « supplenza », finora svolto. Le relative norme non sembrano, però, tener conto che l'Università non è « un tutto unico », che esistono esigenze molto diverse in facoltà diverse e che, di conseguenza, i criteri di ripartizione dei mezzi finanziari de-

vono esser diversi, con adeguati gradi di flessibilità. Non sembrano, poi, considerare che, in talune facoltà, la vitalità della ricerca è anche condizionata dalla disponibilità di personale tecnico ausiliario in ruolo. Anche la necessità — vivissima per alcune facoltà — che l'attività di ricerca sia legata alle esigenze dell'apparato produttivo non appare considerata. Inoltre, non sembra che i criteri delineati dalla legge per l'impiego delle provvidenze finanziarie disposte, siano adeguati alla esigenza — tipica nella ricerca — di stimolare la competitività scientifica e di premiare l'efficienza.

L'articolo 2 provvede all'introduzione del programma nazionale della ricerca col quale lo Stato precisa su proiezione pluriennale, con annuale aggiornamento, gli obiettivi da perseguire e le occorrenze finanziarie che si prevedono necessarie per promuovere e sostenere le attività di ricerca di ogni tipo svolte in ogni idonea sede, nonché le priorità ed i criteri di utilizzo. Il programma nazionale della ricerca è concepito come strumento di raccordo tra politica della ricerca e politica economica e di coordinamento dell'azione pubblica in materia di ricerca. Non possono sussistere dubbi sul fatto che la « politica della ricerca », in quanto diretta al progresso sociale ed economico, è un aspetto della programmazione economica che tutti ritengono necessaria e sulla conseguente esigenza che il « programma nazionale della ricerca » sia compiutamente armonizzato con questa, divenendo il compendio degli obiettivi che lo Stato si propone e dei mezzi ritenuti necessari per conseguirli. Né possono sussistere dubbi sull'esigenza di assicurare un efficace, non nominale, coordinamento dell'azione pubblica in materia di ricerca, mediante un idoneo strumento quale deve essere appunto il programma nazionale della ricerca, nel quale, tra l'altro dovranno confluire, per esser coordinate, le provvidenze previste nelle diverse leggi vigenti.

L'articolo 3 attribuisce le responsabilità della politica della ricerca al Ministro del bilancio e della programmazione economica e ciò per tre ordini di motivi.

In primo luogo perché appare l'organo statale più adatto al compito di indicarne gli obiettivi di interesse economico-sociale ed i mezzi disponibili per sostenerla, dato che ha la responsabilità della programmazione e del bilancio, e dato che dalle disponibilità di questa dipendono i mezzi finanziari assegnabili alla ricerca. In secondo luogo perché la « politica della ricerca » non può non esser strettamente legata alla « programmazione economica ». In terzo luogo per la segnalata esigenza, da tutti affermata, di non aumentare, ma possibilmente ridurre, anche mediante i cosiddetti « accorpamenti » il numero dei ministeri.

Conseguentemente sono da riunire nel Ministero del bilancio e della programmazione le competenze del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e quelle del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di ricerca. È previsto l'impiego sistematico della consulenza degli organi scientifico-tecnici pubblici (CNR, Istituto superiore di sanità, CNEN, eccetera) e di altre consulenze, con la precisazione che la competenza non può essere presunta, ma valutata in base ai risultati conseguiti dai consulenti nelle attività di ricerca già svolte.

Le diverse caratteristiche, esigenze e finalità della ricerca in particolari settori confermano l'opportunità di mantenere ai diversi Ministri le rispettive competenze, che, con l'ordinamento proposto, trovano il necessario coordinamento nelle norme relative al « programma nazionale della ricerca ».

L'articolo 4 prevede l'istituzione della Segreteria generale per la ricerca scientifica e tecnologica presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, diretta da un segretario generale — scelto tra persone di comprovata qualificazione in materia di politica scientifica — e composta da personale trasferito o comandato da altre amministrazioni statali o da enti di ricerca pubblici e da esperti assunti a contratto. Prevede, inoltre, che le funzioni di istruttoria sulle richieste di incentivi e sostegni alla ricerca di tipo applicativo e industriale siano affi-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

date all'IMI, come già dispongono altre leggi in vigore.

L'articolo 5 dispone l'istituzione del Registro degli enti, istituti, centri e laboratori di ricerca, precisando che gli incentivi e sostegni alla ricerca previsti dal successivo articolo 6 potranno essere concessi solo ad enti o laboratori ivi registrati.

L'articolo 6 definisce gli incentivi e sostegni alla ricerca di tipo industriale non direttamente finanziata dallo Stato, definendone forme (commesse, concorso finanziario, credito agevolato), misure, condizioni (adeguate a quelle dei paesi più avanzati) e precisando che il concorso dello Stato deve essere correlato:

al valore economico-sociale dei risultati sperati;

alle entità del rischio d'insuccesso (scientifico-tecnico ed economico);

alla possibilità di utilizzo commerciale dei risultati;

a eventuali riserve o vincoli dei risultati per lo Stato o altri.

L'articolo 7 indica le procedure per la concessione di incentivi e sostegni alla ricerca di tipo industriale che risponde agli obiettivi indicati nel « programma nazionale della ricerca » e, in generale, al fine di assicurare competitività internazionale all'apparato produttivo. Apre la possibilità di concorrervi oltre che alle imprese e ai laboratori industriali, anche agli Istituti universitari e a enti di ricerca pubblica. Riconosce, per le ragioni già esposte, ai Ministri competenti di settore la decisione per i relativi progetti di ricerca, dei quali il Ministro per il bilancio e la programmazione accerta la rispondenza agli obiettivi generali e la disponibilità dei mezzi; riunisce nell'IMI le funzioni di istruttoria tecnico-finanziaria per progetti di ricerca proposti, e ciò per la comprovata capacità dell'Istituto e la convinzione che altri organi (da creare o « ristrutturare ») risulterebbero probabilmente meno efficienti e più costosi, certamente più burocratizzati e lenti. Le pro-

cedure proposte danno particolare considerazione all'esigenza di rapidità, essenziale per l'efficienza della ricerca, dato che un progetto, anche validissimo, perde quasi sempre valore per il semplice fatto del ritardo. Da notare che nella Germania Federale le procedure per la concessione del concorso pubblico ai progetti di ricerca che lo richiedono si esauriscono nel termine di 2-3 mesi. Le procedure sono, quindi, ordinate ai fini di:

a) assicurare:

la possibilità di concorrervi a ogni ente o laboratorio (di comprovata competenza);

la brevità dei tempi di istruttoria;

il ricorso a organi istruttori di comprovata competenza e affidabilità già esistenti;

b) accertare:

il merito scientifico-tecnologico ed economico-sociale delle proposte;

la congruità della spesa (e del concorso statale) ai benefici attesi e ai rischi di insuccesso.

Si tratta di forme e misure in atto nei paesi più avanzati, già tendenzialmente presenti nella legge sulla riconversione industriale.

L'articolo 8 contiene le disposizioni per i controlli sull'impiego degli incentivi e sostegni, precisando che devono essere:

di merito e consuntivi sui singoli progetti di ricerca;

per stati d'avanzamento, a periodicità prestabilite nell'atto di concessione;

esercitati dallo stesso organo istruttorio (da altri, se opportuno) con salvaguardia dei diritti di proprietà intellettuale.

Come è evidente, con queste disposizioni si intende dar sostanza ai controlli, facendo prevalere quello di merito su quelli formali e rendendoli periodici per non far mancare convenienti sostegni ai

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

progetti di ricerca più promettenti e per interrompere tempestivamente quelli che risultassero sterili evitando sprechi.

L'articolo 9 dispone la delega al Governo per l'armonizzazione delle norme di legge vigenti in materia di ricerca scientifica e tecnologica, con direttive per rendere evidenti nel « programma nazionale della ricerca » tutte le provvidenze in atto e per uniformare le procedure e i criteri di concessione degli incentivi e sostegni previsti per la ricerca applicata e indu-

striale alle norme precisate nella presente proposta di legge.

L'articolo 10 contiene disposizioni per le spese di funzionamento della Segreteria generale per la ricerca scientifica e tecnologica del Ministero del bilancio e della programmazione economica e per quelle necessarie per l'adempimento dei compiti a questo demandati in materia di ricerca.

L'articolo 11 provvede alle norme di esecuzione e transitorie.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Funzioni dello Stato nella ricerca scientifica e tecnologica).

Lo Stato, nell'interesse della comunità nazionale, per alimentarne lo sviluppo culturale, sociale ed economico, assicura alla ricerca scientifica e tecnologica con le norme della presente legge le risorse e le condizioni necessarie per la sua vitalità, efficienza e rendimento. In particolare:

a) definisce campi ed obiettivi di ricerca d'interesse pubblico e generale;

b) provvede finanziamenti adeguati alla vitalità della ricerca universitaria che ha piena libertà di programmi e di organizzazione;

c) aggiorna armonicamente, anche in deroga alla disciplina degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, i compiti e gli ordinamenti del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Istituto superiore di sanità, del Comitato nazionale per l'energia nucleare, dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, dell'Istituto superiore delle poste e telecomunicazioni, dell'Istituto elettrotecnico nazionale Galileo Ferraris e degli altri enti e laboratori di ricerca di natura pubblica e ne finanzia i programmi con le modalità e secondo i criteri indicati nel programma nazionale della ricerca di cui al successivo articolo 2;

d) promuove e sostiene con mezzi finanziari, secondo i criteri e le procedure indicati nei successivi articoli, le attività di ricerca scientifica e tecnologica svolte in ogni idonea sede, dirette a conseguire obiettivi di interesse pubblico e sociale e, in generale, a sostenere e accrescere la competitività internazionale dell'apparato produttivo.

ART. 2.

(Programma nazionale della ricerca).

Il programma nazionale della ricerca definisce gli obiettivi da perseguire e le

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

occorrenze finanziarie necessarie a promuovere e sostenere le attività di ricerca scientifica e tecnologica del Paese.

Il programma nazionale della ricerca è quinquennale, con annuale slittamento e aggiornamento correlato alle indicazioni della relazione annuale previsionale e programmatica di cui alla legge 27 febbraio 1967, n. 48, della quale costituisce allegato.

Il programma nazionale della ricerca:

a) precisa la misura dei finanziamenti occorrenti nel quinquennio e annualmente al Ministero della pubblica istruzione per la ricerca universitaria;

b) compendia i programmi quinquennali e annuali degli enti e laboratori di ricerca nazionali e di natura pubblica, precisando i finanziamenti da assegnare a ciascuno di questi mediante i Ministeri che vi esercitano la vigilanza;

c) determina i finanziamenti per programmi di ricerca di diretto interesse pubblico che le amministrazioni statali possono commissionare ad idonei enti di ricerca pubblici e privati;

d) delinea le modalità ed i mezzi di partecipazione italiana ai progetti di ricerca internazionali;

e) indica i finanziamenti occorrenti alla promozione ed al sostegno delle attività di ricerca di cui alla lettera d) dell'articolo 1 e precisa i criteri, le priorità e le condizioni generali per la concessione degli incentivi e sostegni alle dette attività di ricerca. Tali finanziamenti, con l'approvazione del bilancio dello Stato, saranno annualmente iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

f) indica le disponibilità, le direttive e i criteri per la gestione e l'utilizzo del fondo speciale per la ricerca applicata di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, modificata con la legge 14 ottobre 1974, n. 652, e alla legge 7 giugno 1975, n. 227, nonché per i contributi previsti dall'articolo 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e del terzo comma dell'articolo 13 della legge 26 maggio 1975, n. 183.

Il programma nazionale della ricerca è soggetto all'approvazione del CIPE, che lo esamina e delibera con la partecipazione dei Ministri della pubblica istruzione, della difesa e degli altri Ministri che hanno vigilanza su enti o istituti di ricerca.

ART. 3.

(Responsabilità nella politica della ricerca).

Al Ministro del bilancio e della programmazione economica sono attribuiti i compiti e le funzioni finora esercitate dal Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, nonché i compiti e le attribuzioni conferite al Presidente del Consiglio dei ministri rispetto al CNR e in materia di ricerca scientifica.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica esercita altresì le seguenti attribuzioni:

a) predispone e sottopone all'approvazione del CIPE il progetto di programma nazionale della ricerca di cui all'articolo 2 e gli aggiornamenti annuali, valendosi della consulenza degli organi scientifico-tecnici pubblici, nonché di altre consulenze che risultassero utili e adeguatamente qualificate per comprovata competenza e tenendo conto delle proposte e indicazioni presentate dai vari ministeri per i settori di loro competenza, dagli enti nazionali di ricerca di natura pubblica, dalle regioni, nonché da istituzioni, enti ed associazioni che si occupano di ricerca e da organizzazioni sindacali e imprenditoriali;

b) concorre con il Ministro degli affari esteri e con altri Ministri competenti per materia a promuovere iniziative volte a favorire, anche mediante convenzioni ed accordi internazionali, lo sviluppo delle collaborazioni nel campo della ricerca scientifica e tecnologica;

c) cura l'attuazione del programma nazionale della ricerca e degli accordi internazionali in materia di ricerca scientifica e tecnologica;

d) gestisce i fondi destinati alla promozione e al sostegno delle attività di ricerca scientifica e tecnologica di cui alla lettera d) dell'articolo 1 e alla lettera e) dell'articolo 2 della presente legge e delibera le erogazioni secondo i criteri precisati nel programma nazionale della ricerca con le procedure di cui al successivo articolo 7;

e) delibera, di concerto con gli altri Ministri nei casi previsti, secondo i criteri indicati nel programma nazionale della ricerca e in conformità alle direttive del CIPE, sulle proposte presentate dall'IMI per l'impiego del fondo speciale per la ricerca applicata di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, modificata con le leggi 4 agosto 1971, n. 588, e 14 ottobre 1974, n. 652; all'articolo 10 della legge 7 giugno 1975, n. 227; agli articoli 3, 10 e 29 della legge 12 agosto 1977, n. 675, nonché sulle erogazioni delle provvidenze per la ricerca di cui alla legge 15 luglio 1969, n. 471; all'articolo 6 lettera e) della legge 30 aprile 1976, n. 374; all'articolo 13 comma terzo della legge 26 maggio 1975, n. 183; all'articolo 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e al decreto ministeriale 1° agosto 1977.

Il Ministro della pubblica istruzione propone i finanziamenti da attribuire alla ricerca universitaria col programma nazionale della ricerca e provvede alla ripartizione dei fondi assegnati fra i diversi Istituti, avvalendosi del parere di commissioni consultive composte da elementi designati dalle Università, aventi specifica competenza nei singoli settori. I Ministri con vigilanza su enti o laboratori di ricerca, in base ai programmi presentati da questi, propongono i finanziamenti da inserire nel programma nazionale della ricerca ed esercitano le funzioni di vigilanza secondo le norme vigenti.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica redige la relazione annuale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica, da allegare alla Relazione generale sulla situazione economica del Paese; a questo fine il Ministro della pubblica istruzione e i Ministri con vigi-

lanza su enti e istituti di ricerca faranno pervenire al Ministro del bilancio e della programmazione economica, entro il 15 febbraio di ogni anno un rapporto consuntivo sull'impiego dei fondi attribuiti rispettivamente alla ricerca universitaria e a quella degli enti e istituti vigilati.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica propone, di concerto con gli altri Ministri interessati, i disegni di legge nell'ambito delle sue specifiche competenze e partecipa alla proposta dei disegni di legge, di iniziativa degli altri Ministri, che riguardino le ricerche e, in particolare, l'istituzione e l'ordinamento di istituti, laboratori e centri di ricerca, finanziati in tutto o in parte dallo Stato.

ART. 4.

*(Segreteria generale
per la ricerca scientifica e tecnologica).*

Presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica è costituita una segreteria generale per la ricerca scientifica e tecnologica composta da personale comandato o trasferito da altre amministrazioni dello Stato o da enti pubblici di ricerca con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri competenti. Il personale assegnato alla segreteria generale per la ricerca scientifica e tecnologica sarà contenuto entro il limite massimo di 150 unità. Alla segreteria generale per la ricerca scientifica e tecnologica, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto col Ministro del tesoro, potrà essere assegnato personale a contratto proveniente da centri e laboratori di ricerca di tipo industriale.

Alla segreteria è preposto un segretario generale, con il compito di dirigere e assicurare coordinamento e continuità nelle attività di competenza del Ministero in materia di ricerca.

Il segretario generale è nominato, tra persone dotate di particolare qualificazione nel campo della politica scientifica, anche estranea all'amministrazione dello Stato,

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentito il Consiglio dei ministri; l'incarico ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta.

Per l'istruttoria sulle richieste di concessione degli incentivi e sostegni alle attività di ricerca applicata e industriale di cui al successivo articolo 6, il Ministero del bilancio e della programmazione economica si varrà dell'Istituto mobiliare italiano alle condizioni da stabilirsi con apposita convenzione approvata con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto col Ministro del tesoro, sentito il CIPE.

ART. 5.

(Registro degli enti, istituti, centri e laboratori di ricerca).

Presso la segreteria generale per la ricerca scientifica e tecnologica del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito il registro degli enti, istituti, centri e laboratori di ricerca pubblici e privati, del quale la segreteria generale curerà il continuo aggiornamento.

Di ciascun ente, istituto, centro e laboratorio, il registro raccoglierà, oltre ai dati necessari per individuarne la natura e i compiti, gli organi e persone responsabili, i bilanci o rendiconti economici e scientifici annuali, nonché informazioni sui programmi di attività, le forze umane e i mezzi.

L'iscrizione al registro potrà essere disposta d'ufficio o su domanda. Gli incentivi e sostegni pubblici alla ricerca, previsti all'articolo 6 della presente legge, potranno esser concessi soltanto a enti, istituti, centri e laboratori di ricerca iscritti.

ART. 6.

(Incentivi e sostegni statali alla ricerca non direttamente finanziata dallo Stato).

Il concorso finanziario pubblico alle attività di ricerca applicata e industriale, ri-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

spondenti a specifici obiettivi di interesse sociale o economico indicati dal programma nazionale di ricerca ed a quelle dirette ad accrescere la capacità competitiva dell'apparato produttivo, può essere concesso nelle seguenti forme e misure:

1) finanziamento totale mediante commessa di ricerca nei seguenti casi:

a) ricerche di preminente interesse umano e sociale, con scarse probabilità di utilizzo commerciale dei risultati;

b) ricerche per le quali lo Stato voglia riservare a sé o ad altri l'utilizzo dei risultati;

c) ricerche che le amministrazioni statali hanno interesse a promuovere e far svolgere per disporre di tecnologie avanzate e valersene per l'innovazione o l'ammodernamento dei propri mezzi;

d) ricerche associate europee ed internazionali alle quali lo Stato abbia deciso di partecipare;

2) concorso finanziario a fondo perduto correlato all'entità del rischio di insuccesso e al beneficio atteso per le ricerche di interesse sociale ed economico generale e di quelle che possono accrescere la competitività internazionale dell'apparato produttivo, commisurato:

a) ad una percentuale della spesa superiore al 50 per cento, quando lo Stato voglia riservarsi di partecipare o di far partecipare altri all'utilizzo dei risultati della ricerca;

b) ad una percentuale della spesa inferiore al 50 per cento, quando sia previsto il diretto utilizzo industriale e commerciale dei risultati da chi fa la ricerca;

3) credito agevolato, anche complementare di altre forme di concorso.

Le spese sostenute per attività di ricerca svolta dall'impresa che mediante altri enti e laboratori di ricerca, le quali abbiano a tal uopo ottenuto un concorso finanziario dello Stato e risultati dagli stati di avanzamento e dagli atti di veri-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

fica di cui al successivo articolo 8, sono integralmente dedotte dal reddito sottoposto a tassazione.

ART. 7.

(Procedure per la concessione degli incentivi e sostegni statali).

Al fine di concorrere ai benefici di cui al precedente articolo 6, ogni istituzione, ente, centro o laboratorio di ricerca, sia di natura universitaria o pubblica, sia di natura imprenditoriale o privata che abbia capacità scientifico-tecnica ed organizzativa di svolgere ricerche volte a conseguire obiettivi che il programma nazionale di ricerca riconosce meritevoli di incentivi e sostegni finanziari, e ad accrescere la competitività internazionale all'apparato produttivo, può presentare — anche associandosi ad altri — al Ministro del bilancio e della programmazione economica, direttamente o per il tramite dei Ministeri competenti per settore, progetti di ricerca aventi tali caratteristiche. Nel caso di progetti con più partecipanti, la proposta deve indicare quale dei proponenti associati assume la responsabilità del progetto e dei rapporti con il Ministro ed i suoi organi.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica:

a) accerta in via preliminare e di massima, entro un mese dalla presentazione, se le proposte siano o no coerenti agli obiettivi del programma nazionale di ricerca, dandone comunicazione ai proponenti;

b) incarica l'Istituto mobiliare italiano di fornire entro 3 mesi, previa istruttoria tecnico-economica, documentato parere sulla validità del programma di ricerca proposto; sulla capacità del proponente di svolgerlo; sulla congruità della prevista spesa all'impegno di ricerca, ai benefici attesi ed al rischio di non conseguirli; sulla misura, la forma e le condizioni dell'eventuale concorso finanziario statale;

c) accerta, entro 2 mesi dalla comunicazione del parere IMI, la disponibilità

dei fondi e, sentiti i Ministri competenti nel caso di ricerche che riguardino il loro settore, decide sulla concessione degli incentivi e sostegni finanziari statali, precisandone la natura, la misura e le condizioni.

Nel caso che le proposte siano più di una per lo stesso filone di ricerca, la preferenza viene data al proponente che risulta più idoneo a svolgerla in base all'esame comparato della capacità comprovata dai risultati conseguiti con altre ricerche.

ART. 8.

(Controlli sull'impiego degli incentivi e sostegni).

Il controllo sull'impiego degli incentivi e sostegni finanziari statali alle attività di ricerca di cui al precedente articolo 6 è di merito e viene esercitato secondo periodicità precisate nelle condizioni di concessione ed a consuntivo, mediante rapporti tecnico-finanziari dell'Istituto mobiliare italiano.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica può disporre verifiche valendosi anche di esperti di comprovata capacità. I controlli e le verifiche dovranno essere svolti in modo da salvaguardare i diritti di proprietà intellettuale.

In relazione all'esito dei controlli e delle verifiche, il Ministro del bilancio e della programmazione economica può disporre la riduzione del contributo e degli incentivi concessi. Nei casi di inadempienze gravi può disporre la revoca dei benefici concessi.

ART. 9.

(Delega al Governo per l'armonizzazione delle norme di legge in materia di ricerca scientifica e tecnologica).

Il Governo è delegato ad emanare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti, le norme per coordinare le disposizioni vigenti in materia di ricerca scientifica e

tecnologica con particolare riguardo a quelle della legge 25 ottobre 1968, n. 1989, e successive integrazioni e modificazioni, delle leggi 26 maggio 1975, n. 183, e 12 agosto 1977, n. 675, nonché ai provvedimenti in materia di ricerca universitaria di cui alla legge 21 febbraio 1980, n. 28, con le disposizioni contenute nella presente legge.

Il Governo deve attenersi alla direttiva di compendiare nel programma nazionale della ricerca le provvidenze disposte dalle leggi vigenti e di armonizzare a quelli previsti dalla presente legge i criteri e le procedure di concessione degli incentivi e contributi alla ricerca di tipo applicativo e industriale.

ART. 10.

(Spesa).

Le spese necessarie al funzionamento della segreteria generale per la ricerca scientifica e tecnologica istituita presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica e per l'adempimento dei compiti a questo demandati saranno compresi in apposita rubrica da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

A tale rubrica saranno trasferiti gli stanziamenti già previsti in detto stato di previsione nella rubrica « servizi riguardanti il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

ART. 11.

(Norme di esecuzione e transitorie).

L'ufficio di Ministro senza portafoglio per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica è soppresso.

Sino a quando presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica non sarà stata creata la segreteria generale per la ricerca scientifica e tecno-

logica, alle funzioni demandate con la presente legge a questo Ministero si provvederà con il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso l'ufficio del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e con quello ivi comandato e distaccato.

Il Governo è delegato a emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti, le norme necessarie per l'organizzazione della segreteria generale per la ricerca scientifica e tecnologica del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per la disciplina del personale presso questa trasferito e comandato dal soppresso ufficio del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, da altre amministrazioni dello Stato e da enti pubblici di ricerca, oltre che di quello assunto a contratto proveniente da centri e laboratori di tipo industriale e per la disciplina dei rapporti di consulenza con organi scientifico-tecnici e esperti di riconosciuta competenza.